

CAMERA DEI DEPUTATI N. 811

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPALOZZA, FORA, ANGELUCCI MARIO, MASSOLA, CORONA ACHILLE, FARINI, NENNI GIULIANA, BERARDI, POLLASTRINI ELETTRA, MATTEUCCI, REALI, BARDINI, CREMASCHI, MONTELATICI, GRIFONE, BIGI, AUDISIO, GIOLITTI, MARABINI, LAMI, DI PAOLANTONIO, BOLDRINI, CLOCCHIATTI, BUZZELLI, CALASSO, ZANNERINI, MANIERA, MAGNANI, ROSINI

Annunziata il 12 aprile 1954

Norme interpretative ed integrative
dell'articolo 2161 e dell'articolo 2163, n. 1, del Codice civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della consegna e riconsegna delle stime vive nella mezzadria fu già offerto nella decorsa legislatura all'attenzione della Camera con la proposta di legge n. 2684, annunciata il 5 maggio 1952.

Esso viene oggi ripresentato alla vostra attenzione, senza alcuna modifica, dato che la precedente proposta non venne discussa.

È noto che nelle regioni di mezzadria classica vigono i due diversi sistemi: di proprietà del bestiame e di conferimento di esso da parte del concedente. Questo ultimo sistema è particolarmente diffuso in Umbria ed in parte della Toscana e dell'Emilia.

Il conferimento, in genere, è fatto a valore calcolato sulla base del prezzo di mercato, e la riconsegna avviene anche a valore e sulla base stessa. I concetti di valore e di prezzo coincidono. Tale sistema di valutazione è connotato alla mezzadria, ed è stato costantemente adottato sin dalle sue origini. Detto sistema è convalidato e precisato nei capitoli colonici che non hanno fatto che tradurre nello scritto le antiche consuetudini, le quali

ultime dispongono, per la chiusura annuale dei conti, le cosiddette stime di comodo, a carattere convenzionale, e alla riconsegna, la stima in base al prezzo effettivo di mercato.

Dopo la crisi economica del 1931, la Corporazione dell'agricoltura, ritenendo di potere in tal modo ridurre le conseguenze delle crisi ricorrenti, dette ai concedenti ed ai mezzadri il suggerimento di computare la perdita o l'utile da dividere, calcolando la differenza tra il valore riconsegnato ed il valore di acquisto o di consegna, resi confrontabili con il primo mediante opportune variazioni da concordare, che eliminino gli utili e le perdite apparenti (Deliberazione 13 marzo 1931).

La cosiddetta Carta della mezzadria statui all'articolo 32: « Salvo disposizioni più particolareggiate da formulare nei patti generali, al fine di tenere conto di eventuali diverse consuetudini, la consegna e riconsegna delle scorte vive e morte dovrà avvenire secondo i seguenti criteri, e cioè: a) le scorte vive, secondo il sistema della qualità, specie, quantità e peso, ovvero secondo il sistema del valore, tenuto conto della deliberazione della

Corporazione dell'agricoltura in data 31 marzo 1931 (*omissis*) ». La norma era contraddittoria, in quanto la deliberazione della Corporazione dell'agricoltura contrastava con le richiamate consuetudini, che erano, d'altra parte, inderogabili a norma della legge 6 aprile 1933, n. 437. La norma aveva carattere programmatico, in quanto faceva riferimento ad emanandi patti generali, mai intervenuti. Ed era inapplicabile, costituendo un vero rompicapo il tentare di discriminare tra le molteplici cause di variazione del prezzo del bestiame e di frazionare l'aumento di prezzo tra le tante cause possibili.

Non soltanto non seguirono i preannunciati patti generali nel senso voluto dalla Carta della mezzadria, ma il patto regionale toscano 31 ottobre 1938, stipulato nazionalmente, premesso « che il problema si è recentemente acuito per la disparità delle opinioni, sorte sull'interpretazione ed applicazione della delibera della Corporazione dell'agricoltura in data 13 marzo 1931 », tentava una diversa soluzione imponendo la comproprietà obbligatoria delle scorte vive, anche in considerazione del decreto 5 ottobre 1936, n. 1745, sulla parità aurea della lira.

Il patto collettivo 25 agosto 1934 per l'Umbria confermava il sistema del conferimento a valore, conformemente agli usi, così individuati nella raccolta ufficiale: « La consegna e riconsegna delle scorte vive viene effettuata esclusivamente con il sistema del valore, intendendosi per valore l'effettivo prezzo di mercato al momento in cui avviene la consegna e la riconsegna.

L'altra possibile soluzione del problema, indicata in via alternativa dalla Carta della mezzadria, e cioè il conferimento per qualità e peso, non trovava applicazione che in casi individuali.

È in tale situazione che interviene il vigente Codice civile. Esso afferma il principio nominalistico della moneta e, per quanto riguarda la valutazione delle scorte vive della mezzadria, prevede in via alternativa il sistema della quantità e peso e quello del valore (articolo 2163). Ben diversamente il Codice statuisce in materia di soccida (articoli 2170 e 2176), per la quale parla di « valore intrinseco ». La locuzione è così spiegata dalla relazione al Codice civile: « Se anche la espressione *valore intrinseco* con riferimento al bestiame non sia teoricamente esatta, pure essa rende bene il concetto che si vuole esprimere, e cioè che si debba aver riguardo alla consistenza del bestiame indipendentemente dal valore che possa avere sul mercato, e che

può dipendere dalla circostanza estrinseca dell'oscillazione del potere di acquisto della moneta ». Il legislatore aveva quindi presente la diversità delle sue espressioni « valore »: è chiaro che il legislatore non ha voluto discostarsi dal sistema tradizionale.

Una conferma si ha nell'articolo 2163, che dispone il calcolo a valore « salvo diverse disposizioni delle norme corporative, delle convenzioni o degli usi ». Se l'articolo 32 della Carta della mezzadria fosse stato operante, si sarebbe già avuta una norma a carattere nazionale contrastante con il codice, per cui il riferimento sarebbe stato fuori luogo. Ma, come si è detto, la norma dell'articolo 32 restò programmatica, né è stata ripresa dal Codice civile. Ed invero la società mezzadrile produce per il mercato, e non è quindi possibile distinguere tra le cause che danno luogo a variazioni di prezzo.

Il sistema connaturato alla mezzadria è tradizionalmente seguito sin dalle origini, ed è rimasto fermo per molti secoli, nei quali le variazioni di prezzo sono state continue e spesso in misura non indifferente. È però avvenuto, nell'altro dopoguerra, che alcuni concedenti abbiano tentato di distinguere l'utile intrinseco dall'utile apparente, giudicando tale quello dipendente da importanti variazioni del potere di acquisto della moneta.

Si è però visto come, nonostante i tentativi della Carta della mezzadria, si sia mantenuto il sistema tradizionale. Dopo l'ultima guerra mondiale, non sono mancati i concedenti che sono tornati a sollevare la questione. Le decisioni giudiziarie sono contrastanti e la stessa Corte di cassazione con sue pronunce del 1943, del 1948 e del 1952 ha accolto ora l'una ora l'altra tesi.

In questo momento, il contrasto non ha raggiunto vasta estensione, perché le divergenze sorgono al cessare della mezzadria, e quindi non sono in atto per i contratti prorogati. È però compito del legislatore di prevenire vasti conflitti e di eliminare le divergenze attraverso la interpretazione autentica delle leggi che offrano possibilità di discordi esegesi, specialmente quando si tratta di rapporti largamente praticati. Si studi per l'avvenire, se lo si ritiene, altro sistema: ma, frattempo, non si possono privare i mezzadri di quanto loro spetta per diritto quesito, tanto più che gli stessi mezzadri, dopo la discesa dei prezzi dovuta alla crisi del 1931, hanno sopportato la perdita dovuta anche allora al mutato potere di acquisto della lira.

Si tratta delle stesse persone, in quanto concedenti e mezzadri sono categorie suffi-

cientemente fisse, e non risponde ad equità, oltre che a corretta interpretazione giuridica, che le stesse persone che in un certo periodo hanno avuto il vantaggio, lo abbiano ancora una volta, mentre i mezzadri subiscono, nelle opposte contingenze, la perdita.

Si formula, pertanto, la presente proposta di legge, che per quanto riguarda l'articolo 1 ha carattere interpretativo e per quanto riguarda l'articolo 2 integra il Codice civile sulla base degli usi vigenti.

Con l'articolo 3, poi, si chiede di affidare la risoluzione delle controversie alle stesse Sezioni specializzate che hanno attualmente competenza a giudicare altre questioni mezzadrili, e trattandosi di legge interpretativa, e dati i motivi sociali che consigliano il legislatore ad intervenire, si concede un termine breve entro cui sia possibile rivedere le

transazioni intervenute, che hanno avuto luogo per un errore di diritto, decorso il quale per la sicurezza dei rapporti, non sarà più consentito il reclamo. Non è parso, invece, opportuno di autorizzare la revisione delle sentenze passate in giudicato, per non incidere sul vigente sistema giuridico: resterà, peraltro, aperta la possibilità di introdurre una disposizione *ad hoc*, in sede di elaborazione della nostra proposta, se la Camera vorrà orientarsi verso una misura siffatta, senza dubbio equitativamente ragionevole.

L'articolo 4 detta una disposizione di carattere processuale.

Anche questa legge, varrà, come già altre intervenute, a rimuovere vasti motivi di attrito nelle campagne ed a limitare incertezze dannose allo stesso interesse della produzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2163, n. 1, del Codice civile va interpretato nel senso che, quando le scorte vive sono conferite dal concedente secondo il valore in base ai prezzi di mercato, il valore di riconsegna viene calcolato ai prezzi di mercato nel tempo delle riconsegne.

ART. 2.

I saldi annuali previsti dall'articolo 2161 del Codice civile devono contenere anche la valutazione delle scorte vive effettuate ai sensi dell'articolo precedente.

ART. 3.

Le controversie concernenti la valutazione delle scorte vive sono devolute alle Sezioni specializzate istituite dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094, e successive modificazioni, alle quali le parti possono anche rivolgersi nel termine perentorio di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge per la revisione delle transazioni intervenute.

ART. 4.

L'Autorità giudiziaria, presso la quale pendono i procedimenti relativi alle controversie di cui alla presente legge, rimette con ordinanza le parti alle Sezioni specializzate di cui all'articolo precedente, limitatamente alla materia regolata dalla presente legge.